

COMUNE DI CADERZONE TERME
Provincia di Trento

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
PER IL PERIODO DI ANNI TRE

LOTTO UNICO

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
Norme Amministrative e Tecniche

Categoria merceologica di riferimento	Ogg. principale CPV: 98370000_7
Codice identificativo gara (CIG)	xx
Codice unico progetto (CUP)	Non presente

INDICE:

Articolo 1 - Definizioni	2
Articolo 2 - Oggetto della concessione	2
Articolo 3 - Durata della concessione	3
Articolo 4 - Ammontare della concessione	4
Articolo 5 - Pagamento voce sub lettera c) dell'art. 4, comma 1	4
Articolo 6 - Modifica della convenzione accessiva	4
Articolo 7 - Responsabilità del concessionario	5
Articolo 8 - Materiali	5
Articolo 9 - Obblighi del concessionario connessi al personale	5
Articolo 10 - Obbligo di reperibilità	6
Articolo 11 - Obblighi generali e particolari del concessionario	6
Articolo 12 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	8
Articolo 13 - Carta dei servizi cimiteriali	8
Articolo 14 - Applicazione norme in materia di sicurezza	10
Articolo 15 - Rilevazione catasto cimiteriale e software gestionale	10
Articolo 16 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa R.C.T.-R.C.O.	11
Articolo 17 - Inadempienze, penalità, esecuzione d'ufficio	11
Articolo 18 - Obblighi diversi del concessionario	12
Articolo 19 - Verbale di consegna	13
Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari	13
Articolo 21 - Trattamento dei dati personali	13
Articolo 22 - Costi della sicurezza	14
Articolo 23 - Domicilio dell'appaltatore	14
Articolo 24 - Divieto di cessione della convenzione accessiva	14
Articolo 25 - Divieto di subappalto	15
Articolo 26 - Recesso	15
Articolo 27 - Risoluzione	15
Articolo 28 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	16
Articolo 29 - Ulteriori cause risolutive	16
Articolo 30 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici	17
Articolo 31 - Gestione delle controversie	17
Articolo 32 - Spese contrattuali	17
Articolo 33 - Norme transitorie	17

Articolo 1 - Definizioni

1. I termini indicati nel presente capitolato Speciale d'Appalto hanno il significato di seguito specificato:

- **Concedente:** Comune di Caderzone Terme, Via R. Elena 45, Caderzone Terme (TN). D.D.E.: Responsabile Ufficio tecnico (tel. 0465/804214 – pec: comune@pec.caderzone.net) di seguito denominato “Concedente” o “Amministrazione”;
- **Concessionario:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Capitolato, obbligandosi a quanto nello stesso previsto, di seguito denominato “Concessionario” o “Aggiudicatario”.
- **Punto ordinante:** l'ufficio, e per esso, le persone fisiche del Concedente facenti parte di detto ufficio, abilitate ad effettuare gli ordinativi.

Articolo 2 - Oggetto della concessione

1. Oggetto della concessione sono i servizi cimiteriali relativi ai seppellimenti, alle esumazioni ordinarie per rotazione, alle esumazioni straordinarie ed alle estumulazioni nel Cimitero di Caderzone Terme

2. Tali servizi devono essere svolti in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato, nella successiva convenzione accessiva (approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 022 dd. 30.07.2020) nonché alle disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, al Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'art. 75, comma 7ter della L.P. 11.09.1998, n. 10, al D.P.G.P. di data 12.02.2008, n. 5-112/Leg., alla L.P. 20.06.2008, n. 7 e ss.mm., alle ordinanze del Sindaco e alle disposizioni regolamentari vigenti. Il servizio dovrà essere, altresì, svolto nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al fatto che eventuali scavi aperti non potranno essere lasciati incustoditi, ma dovranno essere opportunamente recintati e segnalati al fine di evitare l'accesso a persone non addette ai lavori. Il Concessionario è obbligato ad assumere tutte le cautele e produrre la documentazione necessaria al fine di evitare infortuni dovuti al rischio di caduta dall'alto o al rischio di seppellimento.

3. Il servizio di seppellimento comprende:

I) lo scavo delle fosse, compreso l'eventuale spostamento degli elementi lapidei di ornamento tombale di qualsiasi forma o dimensione, pulizia, bonifica del terreno con asportazione dei sassi di dimensioni eccessive rispetto alla struttura naturale del terreno nonché di eventuali materiali non biodegradabili, trasporto di eventuale materiale presso il luogo abilitato allo smaltimento, allestimento della tenda copri fossa all'occorrenza, posizionamento in situ dei feretri, delle cassette o delle urne e riempimento delle stesse, posa del cippo e ricarica del terreno in caso di cedimento, fino alla apposizione della lapide definitiva, sistemazione dei binderi, cordonate e piastre di pavimentazione mossi a seguito dei lavori.

Per l'inumazione nei campi comuni, resi liberi a seguito di rotazione, si dovrà seguire il seguente procedimento:

- ogni volta che ne venga ravvisata la necessità, fintantochè non saranno state posizionate in via definitiva le lapidi da parte di privati, dovranno essere fornite, poste in loco e mantenute funzionali apposite piastre di materiale cementizio ritenute idonee da parte del Servizio Tecnico comunale lungo i vialetti interni tra le sepolture anche per parti di campo;

II) tumulazione salme in cripte o loculi, allestimento tenda copri fossa all'occorrenza, con chiusura degli stessi;

- III) tumulazione ceneri in cripte, loculi, cellette ossario o cellette per urne con chiusura degli stessi;
- IV) estumulazione salme da cripte o loculi, con pulizia e richiusura degli stessi;
- V) esumazioni di salme con trasporto nell'ambito cimiteriale (di spoglie trattate a norma di legge o di resti mortali ricomposti) e richiusura delle fosse;
- VI) ricomposizione di spoglie, resti mortali o ossa in cassa e/o cassetta di zinco;
- VII) estumulazione resti ricomposti o ossa in cassetta o ceneri da cripta, loculo o celletta ossario, con pulizia e richiusura degli stessi;
- VIII) tumulazione resti ricomposti in cassette, in cripte, loculi o cellette ossario;
- IX) fornitura dell'assistenza e delle prestazioni necessarie in caso d'autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria e Sanitaria su salme riesumate, compresa la ricomposizione delle spoglie mortali e successiva reinumazione;
- X) esecuzione di ogni altro compito affidato dall'Autorità Sanitaria, purchè abbia attinenza con i servizi cimiteriali e tutte le attività ricomprese nell'elenco prezzi.

4. Le esumazioni per zone o per singole sepolture comprendono:

- I) recinzione provvisoria del campo per un'altezza di almeno mt. 2, in maniera da impedire la vista del cantiere dall'esterno (nel caso di zone);
- II) recinzione provvisoria della fossa per un'altezza di almeno mt. 2, in maniera da impedire la vista delle operazioni dall'esterno (nel caso di singoli interventi);
- III) rimozione degli elementi lapidei di ornamento tombale;
- IV) scavo di sbancamento, esumazione e ricomposizione di spoglie o resti mortali;
- V) inumazione in campo speciale delle salme non mineralizzate;
- VI) tumulazione resti mortali in cripte, loculi, cellette ossario od ossario comune;
- VII) tumulazione salma non decomposta in cripta o loculo.

5. Per le operazioni di rimozione e il deposito degli elementi lapidei di ornamento tombale, se necessaria è data la possibilità di rimuovere tre lapidi vicino alla fossa.
6. Le ricariche da eseguire in caso di cedimenti per le nuove inumazioni o per le esumazioni straordinarie, dovranno essere eseguite utilizzando esclusivamente terreno riconosciuto idoneo dal Servizio tecnico.
7. Il Concessionario dovrà rendersi disponibile ad effettuare le prestazioni richieste sette giorni su sette. A tal fine il Concedente si impegna a richiedere l'intervento ventiquattr'ore prima del rito funebre.
8. Qualora necessario, prima dell'espletamento di determinati servizi, in accordo con l'amministrazione comunale, dovrà essere data comunicazione ad eventuali familiari nel caso volessero presenziare alle operazioni.
9. I servizi di attività di impianto ovvero aggiornamento del catasto cimiteriale caricato sia su supporto cartaceo che informatizzato comprendono:
 - a) attività di impianto ovvero aggiornamento del catasto cimiteriale secondo le specifiche tecniche degli articoli seguenti.

Articolo 3 – Durata della concessione

1. La concessione ha durata triennale 2020-2023.
2. Nelle more della stipulazione della convenzione accessiva, ma ad intervenuta aggiudicazione, il Concedente si riserva la facoltà di ricorrere all'esecuzione anticipata, autorizzando in tal modo l'aggiudicatario ad iniziare il servizio al fine di assicurare la continuità dello stesso
3. Qualora, alla scadenza del contratto di concessione, non sia stato individuato il nuovo soggetto contraente, la convenzione potrà essere prorogata (proroga tecnica) per il

tempo strettamente necessario per definire la nuova aggiudicazione e comunque per un tempo massimo di 3 (tre) mesi nel corso del quale il Concessionario avrà l'obbligo di continuare la prestazione dei servizi alle condizioni convenute.

Articolo 4 - Ammontare della concessione

1. L'importo presunto della Concessione, per l'intera durata contrattuale (3 anni), è così determinato:
 - a. Operazioni cimiteriali a misura (servizi a tariffa) pagati dagli Utenti
 - b. Software catasto cimiteriale pagato dall'Ente. La scelta e l'acquisto del software avverrà di comune accordo fra Concessionario e Amministrazione comunale; all'acquisto del software vi provvederà il Concessionario.
 - c. Sono posti a carico del bilancio comunale i servizi di assistenza necroscopica, di osservazione delle salme, e se richiesto il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del Comune ed i servizi per gli sconosciuti ed indigenti come disciplinati nel Regolamento comunale di polizia mortuaria (tetto massimo di spesa annuo 800,00 €).
2. I proventi per le operazioni cimiteriali (lett. a) saranno versati dagli utenti al Concessionario a misura (tariffa offerta) in base al numero di servizi richiesti e sulla scorta delle tariffe indicate. Nel caso di mancato introito delle tariffe per la voce sub lettera a) relativa alle operazioni cimiteriali, il Concessionario potrà rivalersi unicamente ed esclusivamente sugli utenti che non hanno provveduto al regolare pagamento; per qualsiasi inadempienza, non reperibilità dei familiari o altri imprevisti, non potrà rivalersi sull'Amministrazione comunale.

Articolo 5 – Pagamento voce sub lettera c) dell'art. 4, comma 1

1. La liquidazione della voce sub lettera c) avverrà in un'unica soluzione al termine di ciascun anno solare dietro presentazione di regolare fattura ed a seguito del rilascio di attestazione di regolare esecuzione da rendersi a cura del DDE.
2. Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione al protocollo di regolare fattura elettronica.
3. L'aggiudicatario dovrà emettere nei confronti dell'Amministrazione fattura elettronica (art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007), firmata con firma digitale e trasmessa mediante il sistema di interscambio secondo le regole tecniche contenute nel DM. 55/2013, riportando obbligatoriamente, ove presenti, i seguenti elementi, recati nell'ordine di acquisto (O.D.A.):

<CodiceDestinatario> UFKPVH - <CodiceCIG> **xx** - <CodiceCUP> **[REDACTED]** - <DatiOrdineAcquisto> (codice O.D.A.) **[REDACTED]**

4. Il pagamento sarà subordinato all'acquisizione di regolare DURC dell'Aggiudicatario.
5. Il pagamento, qualora di ammontare complessivo pari o superiore ad € 10.000,00, ai sensi del Decreto 18.01.2008 n° 40, sarà altresì subordinato all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
6. I termini di pagamento, in deroga al comma 4 del presente articolo, saranno sospesi dal 15 dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, a causa delle chiusure contabili.
7. L'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi di mora per le sospensioni dei pagamenti di cui ai commi che precedono del presente articolo.

Articolo 6 – Modifica della convenzione accessiva

1. L'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, può apportare, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche alla convenzione accessiva.
2. Nessuna variazione o modifica alla convenzione può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Articolo 7 - Responsabilità del concessionario

1. La ditta aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone, animali e cose provocati dal titolare o dai dipendenti nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione Comunale declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti a persone, animali o cose che avessero a prodursi a causa del servizio nel corso della durata del contratto. A tal fine la ditta è obbligata a presentare al Comune, prima della stipula della convenzione, copia di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
2. Il Concessionario è tenuto a mantenere per tutta la durata della concessione, le garanzie finanziarie e assicurative previste, tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e da danni causati a terzi. Inoltre terrà sollevata l'Amministrazione Comunale nonché il personale dipendente dell'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto della Concessione.
3. La ditta aggiudicataria è tenuta alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia ed in particolare di quelle richiamate dal presente capitolato.
4. Tutte le operazioni dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.
5. Prima dell'inizio della concessione l'impresa aggiudicataria dovrà predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione dalle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e trasmesso in copia all'Amministrazione comunale

Articolo 8 – Materiali

1. Mezzi e attrezzature speciali necessari per l'esecuzione del servizio sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. Il Concessionario accetta i beni e le attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni generali e particolari in cui deve svolgere i servizi.

Articolo 9 – Obblighi del concessionario connessi al personale

1. La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio con proprio personale, anche con riferimento alla contemporaneità dello svolgimento di determinate prestazioni. Gli operatori addetti dovranno essere muniti di idonei attrezzi ed attrezzature e delle dotazioni antinfortunistiche, inoltre tutte le attrezzature dovranno essere rispettose delle norme di legge per quanto riguarda la sicurezza ed essere in regola con la normativa di settore.

2. L'aggiudicatario dovrà provvedere a tutti gli oneri ed obblighi, compresi quelli assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni, all'ottemperanza delle disposizioni che legge, regolamenti, contratto di lavoro ecc. pongono a suo carico, ivi compreso il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
3. L'aggiudicatario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore nella località e per il tempo in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. Il Concessionario deve certificare, se richiesto dal Comune, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal relativo contratto collettivo di lavoro. Qualora non risulti in regola con gli obblighi avanti citati il Comune procederà ai sensi di legge
5. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, il Concessionario assume l'obbligo di espletare i servizi di cui al presente Capitolato in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi saranno garantiti nei limiti di legge, e secondo le modalità elaborate di concerto con l'Ente concedente.
6. In caso di inottemperanza accertata dall'amministrazione comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Concessionario comunicherà alla Ditta aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e si riverrà sulla cauzione prestata fino ad integrale adempimento dei predetti obblighi.

Articolo 10 - Obbligo di reperibilità

1. Il Concessionario dovrà fornire pronta reperibilità tramite telefono e/o PEC.
2. A richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario dovrà presentarsi, senza speciale compenso, a tutti i controlli, incontri o rilevamenti che si rendessero necessari per definire condizioni e problematiche attinenti il servizio.
3. Dovrà comunque essere trasmessa, prima della stipula della convenzione accessiva, l'elenco dei nominativi del personale reperibile, con indicazione dei numeri fissi, dei numeri mobili e degli indirizzi di posta elettronica.
4. La reperibilità dovrà essere garantita tutti giorni, festività comprese, 24 ore su 24.
5. Il Concessionario dovrà garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali nei modi e tempi stabiliti nel presente Capitolato, mentre dovrà effettuare qualsiasi altro intervento richiesto dall'Amministrazione comunale entro il termine perentorio di ore 24 (ventiquattro) dalla comunicazione, anche verbale; quando le condizioni lo rendono inderogabile e comunque quando richiesto espressamente dall'Amministrazione, il Concessionario deve garantire intervento immediato (Es.: emergenze per calamità naturali, pericoli per la pubblica incolumità).
6. I nominativi ed i numeri di reperibilità saranno consegnati agli Uffici comunali competenti in materia di operazioni e concessioni cimiteriali, oltre alle onoranze funebri in servizio nella zona.

Articolo 11 - Obblighi generali e particolari del concessionario

1. Gli obblighi generali e quelli previsti dal presente Capitolato, nonché i livelli tariffari si intendono accettati dal Concessionario in base ai propri calcoli effettuati al momento dell'offerta.
2. Il Concessionario deve farsi rappresentare da personale tecnico competente che avrà il compito di comunicare con l'Amministrazione Comunale e dovrà organizzare per conto della ditta stessa tutte le operazioni cimiteriali e di Polizia Mortuaria secondo la legislazione vigente e le disposizioni della competente Azienda Sanitaria.
3. Il Concessionario rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante e dichiara di conoscere esattamente i lavori ed i servizi da eseguire, oggetto della Concessione, l'importanza e la natura degli stessi, le condizioni della mano d'opera, nonché i prezzi correnti per materiali e per mano d'opera.
4. Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori e dei servizi in conformità al Capitolato dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal personale comunale, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto. In generale il Concessionario avrà facoltà di sviluppare le attività nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita del servizio e agli interessi dell'Amministrazione. L'organizzazione dei servizi, ove non specificata dettagliatamente nel Capitolato, così come qualsiasi iniziativa del Concessionario, dovrà essere concordata ed accettata dall'Amministrazione Comunale.
5. Gli ordini di servizio sono vincolanti: la loro esecuzione deve avvenire nei modi e nei tempi indicati dall'ordine di servizio, pena l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.
6. Sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della parte concedente, tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento dei servizi che non siano espressamente dichiarate non comprese dal presente Capitolato. Sono quindi comprese tutte le spese dirette, indirette e oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei macchinari e attrezzature necessarie a svolgere i servizi oggetto del contratto, per beni di consumo e durevoli, e quant'altro necessario per la regolare esecuzione del servizio;
7. Il Concessionario è obbligato a comunicare, prima dell'affidamento del servizio, il nominativo del referente tecnico ed i nominativi di tutti i lavoratori incaricati dell'espletamento materiale dello stesso e le eventuali successive variazioni, onde consentire in corso d'opera gli opportuni specifici accertamenti.
8. Il Concessionario è obbligato a comunicare, entro due mesi decorrenti dall'inizio del servizio, l'elenco definitivo dei mezzi e delle attrezzature utilizzate presso il cimitero comunale, che dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia, che dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di successive variazioni.
9. Il Concessionario è responsabile del regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge e del presente Capitolato.
10. Il Concessionario dichiara senza riserve di tenere l'Amministrazione Comunale sollevata, manlevata ed indenne da ogni ulteriore diritto pretesa o molestia, presente e futura da parte di Enti e di Privati in dipendenza, sia diretta che indiretta, dello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato. Grava sul Concessionario ogni responsabilità civile o penale derivante dalla gestione delle opere e delle aree, nonché quella afferente alla gestione del servizio considerato nel suo complesso.
11. Nell'accettare il presente Capitolato il Concessionario si impegna a richiamare, ed eventualmente a sostituire a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, i dipendenti che mantengono un comportamento scorretto o non confacente alle circostanze.

12. Il Concessionario deve, pertanto, fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.
13. Durante il servizio gli addetti dovranno indossare indumenti adeguati al luogo di lavoro (pantaloni lunghi, camicia e/o casacca) ed alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 12 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Il Concessionario è responsabile della corretta gestione di tutti rifiuti prodotti all'interno del cimitero e nelle zone limitrofe di sua competenza.
2. E a completo carico del Concessionario la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esecuzione delle operazioni cimiteriali, il tutto in conformità alle disposizioni vigenti in materia, favorendo la raccolta differenziata e conformandosi ad eventuali disposizioni successive all'affidamento del servizio, in conseguenza di norme, regolamenti, piani attuativi, ecc., disposti dalle competenti autorità (Provincia, Comune, ecc.), anche in relazione alla possibile obbligatorietà di avvalersi del gestore del servizio pubblico per tutti i rifiuti classificati "urbani" ed assimilati ai sensi di legge.
3. Nel caso di non esecuzione delle operazioni o di esecuzione non in conformità al presente Capitolato, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalle vigenti normative in materia di rifiuti, si procederà all'applicazione di una penale per ogni singola inadempienza
4. Per ogni conferimento di rifiuti, non destinato al servizio pubblico di igiene urbana, il Concessionario deve trasmettere al Comune la copia della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento del rifiuto (formulari). Ogni conferimento di rifiuti, non destinato al servizio pubblico di igiene urbana, dovrà avvenire a propria cura e spesa del Concessionario.
5. Sono a carico della Ditta aggiudicataria lo smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale, con divieto assoluto di deposito, anche temporaneo all'interno del cimitero, di materiale proveniente da scavi connessi allo svolgimento del servizio.

Articolo 13 - Carta dei servizi cimiteriali

1. La Carta dei Servizi è lo strumento che permette ai cittadini il controllo sull'erogazione del servizio anche in termini di qualità. Il riferimento normativo è costituito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dalla Legge 24 febbraio 1997, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente".
2. La Carta dei servizi rappresenta l'impegno del Concessionario a definire i diritti dei propri utenti. Essa assicura quattro principi fondamentali:
 - 1) sicurezza, continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
 - 2) tempestività nell'evasione delle richieste di esecuzione dei lavori o di prestazione dei servizi;
 - 3) accessibilità al servizio e trasparenza nei rapporti con gli utenti;
 - 4) correttezza nella misura delle prestazioni erogate e nella loro fatturazione.
3. Il Concessionario si obbliga a rispettare la seguente Carta dei servizi - Principi generali:

Uguaglianza

Nessuna discriminazione nell'erogazione delle prestazioni può essere compiuta per motivi riguardanti: sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche. Possibili prestazioni differenziate sono dovute al fine di eliminare disuguaglianze di fatto. E' garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, tra le

diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non sono facilmente raggiungibili, e tra le diverse categorie e fasce di utenza.

Imparzialità

Il comportamento del Concessionario nei confronti degli utenti deve ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

Continuità

L'erogazione del servizio deve essere svolta con continuità, regolarità e senza interruzioni, in modo conforme a quanto previsto dalle disposizioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché dal Capitolato. Nel caso di funzionamento irregolare, il Concessionario provvede ad informare tempestivamente i cittadini sulle misure adottate per ridurre al minimo il disagio.

Partecipazione ed informazione

Il Concessionario garantisce ai cittadini la massima informazione e la tutela dei diritti di partecipazione. In particolare, il Concessionario garantisce l'accesso alle informazioni sulla gestione dei servizi secondo le disposizioni in materia di "Informazioni agli utenti", contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Efficienza ed efficacia

Il Concessionario garantisce che i servizi siano conformi ai parametri di efficacia e di efficienza, secondo gli standard determinati nel rispetto del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria — D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 — e del Regolamento di Polizia Mortuaria. Garantisce altresì che tali servizi siano erogati con le modalità organizzative di Polizia Mortuaria e come disciplinate dal Capitolato.

PARTE I

Operazioni cimiteriali

Il Concessionario deve eseguire tutte le operazioni cimiteriali ordinarie e straordinarie e le attività ad esse connesse come appresso riportato, nei giorni ed orari concordati, previa verifica della documentazione necessaria per la sepoltura e fatto salvo il rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità Giudiziaria o dell'Azienda Sanitaria competente cimiteriali

Rifiuti cimiteriali

La frequenza delle operazioni di raccolta dei rifiuti dagli appositi contenitori posti all'interno del cimitero, derivanti da utilizzo, gestione e pulizia del cimitero e loro pertinenze deve avvenire almeno 2 volte a settimana ed essere intensificata in base alle necessità nel periodo della commemorazione dei defunti ed in quello immediatamente antecedente.

Rimborsi per prestazioni inadeguate o non intervenute

Nel rispetto di quanto previsto dalla presente Carta dei servizi e dalle disposizioni del Comune, una mancata prestazione o una prestazione non rispettosa degli standard previsti dà diritto al cittadino ad un rimborso tramite detrazione tariffaria. Per le operazioni di Polizia Mortuaria l'utente avrà diritto al rimborso del 100% della tariffa pagata, nel caso di prestazione non effettuata, mentre avrà diritto al rimborso del 50% qualora la prestazione risulti effettuata in modi e tempi peggiori rispetto agli standard prefissati.

Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per iscritto al Concessionario, unitamente a copia dell'ultimo pagamento ed ai motivi della richiesta.

In caso di rifiuto, il cittadino che si ritenesse insoddisfatto potrà adire il Difensore civico, ai sensi della vigente disciplina normativa. Dei rimborsi effettuati e delle corrispondenti inadeguate o mancate prestazioni viene data comunicazione mensile all'Amministrazione da parte del Concessionario.

Articolo 14 - Applicazione norme in materia di sicurezza

1. Il Concessionario conforma la propria attività alle disposizioni per la protezione e prevenzione antinfortunistica contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alle norme vigenti in materia ed alle eventuali successive norme in materia di sicurezza.
2. Il Concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Il Concessionario dovrà inviare al Comune le comunicazioni previste dal D.Lgs. 8/2008 per l'individuazione del soggetto responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, oltre a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e dal Capitolato, con particolare riferimento al DUVRI predisposto dall'Amministrazione da implementare con detti dati da parte dell'aggiudicatario.
4. Al fine di evitare l'insorgere di oneri di sicurezza per la sovrapposizione o contemporaneità di varie attività ed operazioni di Polizia Mortuaria, viene espressamente richiesto di evitare interferenze e quindi di programmare la sospensione di qualsiasi altra attività nel caso di sepoltura salme o resti mortali. Analogamente devono essere evitate attività fra loro interferenti, salvo adozione, da parte del Concessionario/datore di lavoro, di tutti gli atti, documenti, strumenti e cautele previsti dalla normativa vigente (DUVRI) per promuovere il coordinamento delle misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro.

Articolo 15 - Rilevazione catasto cimiteriale e software gestionale

1. Il Concessionario, nel termine massimo di 12 (dodici) mesi dall'affidamento, dovrà:
 - implementare apposito software (catasto cimiteriale), eventualmente ma non obbligatoriamente anche in forma di GIS (sistema informativo georeferenziato) con il caricamento dei dati forniti dall'Amministrazione comunale, sullo stato di consistenza del cimitero contenente archivio dei defunti, loro posizionamento informazioni sullo stato dei pagamenti e della durata delle concessioni, ecc., utilizzabile e/o consultabile dagli Uffici comunali, in modo da poterlo utilizzare per l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni e delle sepolture.
2. Il Comune, per la messa a regime del sistema, metterà a disposizione del Concessionario i dati disponibili dei registri cimiteriali e delle concessioni e l'acquisizione di qualsiasi altro dato occorrente per l'attivazione del sistema gestionale e/o la riscossione di tariffe.
3. Al Concessionario è richiesto, per l'intera durata della concessione, l'aggiornamento del software dello stato di consistenza del cimitero. Lo strumento informatico è a totale carico dell'Amministrazione, compresa licenza d'uso a nome della stessa, aggiornamento, manutenzione e quant'altro necessario per garantire il suo funzionamento per un periodo di 9 anni. Lo stesso software dovrà essere in grado di supportare la produzione e l'archiviazione di atti e documenti, l'inserimento e l'aggiornamento di modelli, planimetrie, documentazioni fotografiche, schemi e quant'altro utile per la gestione amministrativa e contabile di tutta l'attività cimiteriale.
4. Il Concessionario dovrà garantire l'aggiornamento del software gestionale e comunque dovrà provvedere a:

- a) Aggiornare le registrazioni per movimentazione di cadaveri, ossa, ceneri, entro 2 (due) giorni feriali dall'esecuzione.
- b) Trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile ed entro il mese successivo a quello di riferimento, l'elenco delle operazioni relative a:
 - operazioni cimiteriali (sepolture, spostamenti, inserimento resti mortali, ecc..).
- c) Trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza annuale ed entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento, il riepilogo delle operazioni indicate al precedente punto b).

5. La trasmissione dei report potrà avvenire su supporto informatico trasmesso alla PEC istituzionale dell'Ente.
6. Al termine della concessione il Concessionario è obbligato a consegnare all'Amministrazione Comunale gli archivi completi ed aggiornati sia su supporto cartaceo che informatico.

Articolo 16 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa R.C.T.-R.C.O.

1. Dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva il Concessionario è tenuto a prestare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 - fidejussione bancaria /assicurativa nell'importo di € 5.000,00. E' ammessa la riduzione della garanzia fideiussoria definitiva del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento; in tal caso l'Amministrazione aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del capitolato, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più durante il periodo della Concessione in confronto ai suoi crediti, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione sarà svincolata alla scadenza della Concessione, previa verifica in contraddittorio, che dovrà risultare da verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del Concessionario.
3. La svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che il Concessionario avrà dimostrato il completo ed integrale assolvimento delle obbligazioni contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
4. L'aggiudicatario dovrà stipulare con primaria Società Assicurativa e comunque preventivamente accettata dall'Amministrazione Comunale, polizza assicurativa RCT -R.C.O., con un massimale di almeno € 1.500.000,00 per danni a persone, animali e cose, che copra l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno a persone e/o cose, che possa verificarsi nell'esercizio delle attività connesse ai servizi affidati in Concessione, pena la risoluzione del contratto con validità per tutta la durata della Concessione.

Articolo 17 - Inadempienze, penalità, esecuzione d'ufficio

1. In caso di inadempienza alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato, l'Amministrazione comunale può, a suo insindacabile giudizio, dopo aver valutato il documento (danno) che quel disservizio provoca alla popolazione e al giusto andamento dei lavori e tenuta del cimitero, eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, il servizio stesso. Tale provvedimento non pregiudica l'irrogazione di penalità ed i rimborsi per prestazioni non adeguate

2. Nel caso di servizi per i quali non è indicata una specifica penalità, si applicherà, una tantum, una penale da € 100,00 a € 1.000,00, secondo la gravità della mancanza accertata e/o i ritardi intrvenuti. Qualora il Concessionario si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi e alle condizioni contrattuali, il Comune ha diritto di sospendere ogni forma di pagamento in corso e di rivalersi sulla cauzione per il danno subito e/o di rescindere il contratto. In tal caso al Concessionario saranno riconosciuti solo i servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento all'Amministrazione Comunale dei danni derivanti dalla stipulazione di nuovo contratto e/o dalle esecuzioni d'ufficio.
3. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, e qualunque defezione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini di servizio e alle disposizioni impartite rendono soggetto il Concessionario all'applicazione della penale, che sarà obbligato a corrispondere all'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento del maggiore danno.
4. Nel caso di violazione dello stesso genere ripetuta nell'arco di un mese, le penalità sopra elencate saranno raddoppiate. Le sanzioni si sommano e non escludono l'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, con l'addebito per l'intervento sostitutivo e degli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Amministrazione comunale in dipendenza di un'esecuzione trascurata.
5. Resta inteso che l'importo della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno patito. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo della Convenzione, l'Amministrazione può risolvere il Contratto per grave inadempimento.
6. L'Amministrazione in luogo dell'escussione della cauzione, può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualsiasi titolo.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
8. Gli importi delle penali saranno comunicati per iscritto dal Responsabile del servizio all'impresa aggiudicataria che avrà 3 (tre) giorni interi naturali e consecutivi per controdedurre a quanto comunicato. Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali di cui al presente capitolo.

Articolo 18 - Obblighi diversi del concessionario

1. Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato, il Concessionario riconosce di essere a conoscenza di ogni parte del presente capitolo e di ogni altro documento in esso citato o allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente. Dichiara inoltre di conoscere i luoghi, i fabbricati o terreni, compreso le adiacenze, parcheggi, dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali o particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che potrebbe influire sull'effettuazione dello stesso.
2. In particolare il Concessionario è tenuto:

- ad assicurare il transito lungo i passaggi pubblici e privati, che venissero interessati o comunque disturbati dalle esecuzione dei servizi, provvedendo a realizzare i passaggi necessari
- a provvedere, su richiesta del Comune, agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno del Cimitero.

3. Il Concessionario sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranea, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità.
4. Il Concessionario si impegna ad eseguire tutte le operazioni cimiteriali di Polizia Mortuaria richieste dall'Amministrazione comunale per interesse pubblico, dietro pagamento della corrispondente tariffa. Eventuali altre operazioni che si rendessero necessarie potranno essere affidate al Concessionario, dietro pagamento di un corrispettivo concordato fra le parti e previa verifica dei requisiti necessari.

Articolo 19 – Verbale di consegna

1. Con verbale di consegna, redatto in contraddittorio fra le parti, secondo le modalità di legge, il Concessionario prende in carico le strutture, i locali, gli impianti e relative pertinenze, del cimitero comunale. Alla cessazione del servizio, dovrà riconsegnare con apposito verbale quanto preso in carico

Articolo 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Alla presente Concessione sono applicabili anche le norme contenute nella legge 13.08.2010 n° 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e nello specifico l'art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario dovrà pertanto comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (L. 136/2010 — art. 3, comma 7).
2. Nella relativa convenzione accessiva verrà inserita apposita clausola con la quale il Concessionario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
3. Parimenti sarà inserita apposita clausola risolutiva espressa da attivare in tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
4. Le clausole sopra citate dovranno essere inserite anche nei contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo intervenuti ai lavori, ai servizi ed alle forniture relative alla Concessione.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento della concessione del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
2. Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Caderzone Terme fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento

(rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi)

Si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del/della servizio/fornitura;
- il titolare del trattamento dei dati è: COMUNE DI CADERZONE TERME (e-mail: segretario@caderzone.net)
- il responsabile per la protezione (RPD) dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it)
- il preposto al trattamento dei dati che è anche il soggetto designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15-22 del Regolamento è il Segretario comunale, tel. 0465804214

3. In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base al Regolamento.

Articolo 22 – Costi della sicurezza

1. Il concedente, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, provvederà, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, all'eventuale integrazione del "Documento di valutazione dei rischi da interferenze" D.U.V.R.I., con riferimento ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in cui verrà espletata la concessione.
2. Il Concedente indicherà nell'Ordine i costi relativi alla sicurezza per rischi da interferenze (anche nel caso in cui essi siano pari zero), così come determinati nel D.U.V.R.I.
3. Il Concessionario dovrà sottoscrivere per accettazione l'eventuale integrazione di cui al precedente comma 1. La predetta integrazione costituirà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
4. I costi di cui al comma 2 saranno a carico del Concedente, per la quota parte delle prestazioni previste a carico dello stesso. Il concessionario espone con separata evidenza detti costi nella fatturazione, associandoli all'Ordinativo in cui sono riportati.

Articolo 23 – Domicilio dell'appaltatore

1. Ai fini della convenzione accessiva il concessionario elegge domicilio, a tutti gli effetti, nel luogo ove ha sede l'ufficio del DDE, ovvero presso gli uffici del Comune. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dalla convenzione accessiva sono fatte dal DDE o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.)

Articolo 24 - Divieto di cessione della convenzione accessiva

1. E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la convenzione, a pena di nullità assoluta della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del concessionario agli obblighi di cui al presente articolo, il concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione.

Articolo 25 – Divieto di subappalto

1. E' fatto divieto al concessionario, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione, di procedere al subappalto e l'affidamento in cottimo, anche temporaneo o parziale del servizio di cui all'art. 2 c. 1, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Articolo 26 – Recesso

1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata A/R ovvero PEC nei casi di:
 - giusta causa;
 - mutamenti di carattere organizzativo dell'attività, comportanti il mancato subentro di altro soggetto in tutte le obbligazioni contrattuali, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione dell'attività;
 - previsti all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. Si conviene che per giusta causa debba intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora il Tribunale assoggetti il concessionario a qualsivoglia procedura fallimentare, comportante la designazione di un liquidatore, curatore o custode incaricato della gestione del patrimonio del concessionario;
 - qualora il concessionario perda i requisiti minimi
 - qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del concessionario venga condannato, con sentenza passata in giudicato (anche applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Codice di Procedura Penale) per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la pubblica morale, ovvero assoggettamento ad una delle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ogni altra fattispecie penale che incida gravemente sulla moralità professionale del concessionario;
3. Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, assicurando la restituzione dei registri e che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Articolo 27 – Risoluzione

1. Il Comune potrà risolvere il contratto, in caso di inadempimento del concessionario, anche con riferimento ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga di n. 1 (uno) giorno lavorativo oltre il termine assegnato dal Comune per provvedere all'adempimento e/o nei casi previsti all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016..
2. In ogni caso il Comune potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, da comunicarsi al Concessionario mediante raccomandata A/R ovvero PEC nei seguenti casi:
 - in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, accertate in contraddittorio fra le parti;
 - nei casi di subcessione o di cessione del contratto o parte dello stesso;
 - azioni giudiziarie intentate da terzi contro il Comune per fatti o atti compiuti dal concessionario, nell'esecuzione del presente contratto.
 - inadempimento del concessionario.
3. La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore del Comune il diritto di provvedervi a mezzo di soggetti terzi; alla parte inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dal Comune senza che il concessionario abbia diritto a rivalsa alcuna.

Articolo 28 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella L.P. 23/1990, L.P. 2/2016, D.Lgs. 50/2016 e nel Codice Civile nonché alle altre disposizioni nazionali, regionali e provinciali in materia, in quanto applicabili, ed alle consuetudini locali.

Articolo 29 - Ulteriori cause risolutive

1. La convenzione accessiva è risolutivamente condizionata all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione comportanti la sanzione accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006.
2. La convenzione accessiva è altresì risolutivamente condizionata all'esito negativo del controllo di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazione rese dall'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continua e periodica e la stazione appaltante avrà diritto ad incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale danno patito.
3. La convenzione accessiva è risolutivamente condizionata alla comunicazione da parte del Commissariato del Governo, di informazioni interdittive sulla ditta aggiudicataria di cui al D.Lgs. 159/2011.
4. La convenzione accessiva, in esecuzione dell'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 è soggetto a condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'art. 1353 del Codice Civile deducendo quale evento futuro ed incerto l'avverarsi della presenza di convenzione attiva CONSIP Spa contenente condizioni economiche di maggior favore per il concessionario. La condizione si intende avverata nel momento in cui il contraente non dia la disponibilità ad adeguare i propri prezzi a quelli più convenienti della convenzione di Consip spa.
5. Il contraente aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
6. Il concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
7. Nei casi di cui ai commi 5) e 6) del presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Concedente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
8. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal concedente, ove possibile mediante escussione della cauzione, senza che il

concessionario abbia diritto a rivalsa alcuna. In ogni caso, resta fermo il diritto del concedente al risarcimento del maggior danno patito.

9. La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore del concedente il diritto di affidare la concessione, per la parte rimasta ineseguita, ad altra ditta.

Articolo 30 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento”, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Caderzone Terme n. 013 dd. 06.02.2017 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente (imprese fornitrice di beni o servizi in favore del comune).
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Codice”.
3. Con apposita comunicazione trasmessa al concessionario viene fornita indicazione dell’indirizzo url del sito dell’Ente in cui il menzionato “codice” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”

Articolo 31 – Gestione delle controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione appaltante ed il Concessionario, così durante la fornitura oggetto del contratto come al suo termine non definita in via bonaria, sarà competente il Foro di Trento.
2. E’ esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 32 – Spese contrattuali

1. Il verbale di aggiudicazione non avrà valore di contratto e tutte le spese inerenti e conseguenti la convenzione accessiva, nessuna esclusa o eccettuata sono poste a carico del concessionario.

Articolo 33 – Norme transitorie

1. In riferimento all’art. 16, comma 3-quater della L.P. 36/1993, qualora nel periodo di validità della concessione accessiva venisse attivata la struttura di cremazione presso il Comune di Trento, con servizio a tariffe agevolate a favore dei Comuni della Provincia di Trento, rimane inteso che le relative disposizioni applicative riguardanti i Comuni, troveranno immediata eterointegrazione nelle presenti norme, senza necessità di provvedimenti amministrativi attuativi.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario dichiara di aver compreso ed accettare integralmente ed espressamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 26, 27, 29, 30 e 33 del presente capitolo.